

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA

LEGGE 12 febbraio 1960, n. 9 rep.

Cittadinanza Somala.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Acquisto della cittadinanza.

Art. 1.

Acquisto della cittadinanza «per nascita».

Sono cittadini per nascita i figli di padre cittadino.

Art. 2.

*Acquisto della cittadinanza «per legge»
figli di padre somalo.*

I figli maggiorenni di padre somalo, cittadini o sudditi di altro Stato o apolidi, acquistano «per legge» la cittadinanza somala, purchè

— 240 —

risultino aver fissato stabilmente la propria residenza nel territorio della Somalia e rinuncino ad ogni rapporto di cittadinanza o sudditanza straniera in loro possesso.

La rinuncia deve essere fatta con pubblica dichiarazione avanti il Giudice distrettuale competente per territorio.

Art. 3.

*Acquisto della cittadinanza «per concessione»
Stranieri ed apolidi.*

Salvo quanto stabilito, per i figli di padre somalo non cittadini, all'art. 2, allo straniero o all'apolide può, dietro sua domanda, essere concessa la cittadinanza somala purchè risulti che:

- a) — sia maggiorenne;
- b) — abbia stabilito da almeno dieci anni la sua residenza nel territorio della Somalia;
- c) — abbia serbato buona condotta morale e civile;
- d) — non abbia svolto attività contraria all'indipendenza della Somalia;
- e) — dichiarati, con le modalità stabilite al secondo comma dell'art. 2, di essere disposto a rinunciare ad ogni rapporto di cittadinanza o sudditanza straniera in suo possesso, all'atto del giuramento di cui all'art. 7.

Art. 4.

*Acquisto della cittadinanza «per concessione»
Stranieri ed apolidi in particolari condizioni*

Salvo quant'altro stabilito all'articolo precedente, può essere concessa la cittadinanza somala dopo trascorsi cinque anni soltanto di residenza nel territorio della Somalia, allo straniero o all'apolide, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) — sia nato nel territorio della Somalia e sia figlio di genitori ivi residenti da almeno cinque anni al tempo della sua nascita;
- b) — sia figlio di madre somala, anche se non cittadina;
- c) — abbia prestato lodevole servizio, per almeno tre anni, alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni nel territorio della Somalia, dopo il 31 marzo 1950;
- d) — abbia contribuito allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale della Somalia in modo rilevante.

— 241 —

Art. 5.

Concessione della cittadinanza onoraria.

Indipendentemente dalle condizioni stabilite dagli articoli precedenti della presente Legge, la cittadinanza somala può essere concessa a chi abbia reso alla Somalia eccezionali servizi.

La cittadinanza onoraria non comprende il godimento dei diritti politici, nè l'obbligo eventuale al servizio militare. Non si estende ai familiari.

Art. 6.

*Modalità per il conferimento della cittadinanza
«per concessione».*

La cittadinanza «per concessione» prevista agli articoli 3, 4 e 5 della presente Legge, è conferita con decreto del Capo dello Stato, sentito il parere di una Commissione composta da un presidente e da dodici membri, tutti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno.

I componenti della Commissione devono essere cittadini somali particolarmente idonei alla funzione cui vengono chiamati e rappresentare i vari settori della società e le varie parti del territorio della Somalia. La Commissione resta in carica per due anni.

Art. 7.

• *Giuramento.*

Il decreto di concessione non avrà effetto, nei casi previsti agli articoli 3 e 4, nei riguardi delle persone maggiorenni alle quali la cittadinanza è stata concessa, se le medesime non prestino giuramento di rinunciare ad ogni rapporto di cittadinanza o sudditanza straniera in loro possesso, di essere fedeli allo Stato e di osservarne lealmente la Costituzione e le altre leggi.

Il giuramento è prestato innanzi al Governatore regionale competente per territorio: nelle mani del Qadi, se l'interessato è musulmano, in quelle del Giudice distrettuale, se non musulmano.

TITOLO II.

Perdita della cittadinanza.

Art. 8.

Perdita della cittadinanza per rinuncia.

Perde la cittadinanza:

a) — chi, avendo eletto all'estero la propria residenza, acquisti spon-

— 242 —

taneamente una cittadinanza straniera o stabilisca un rapporto di sudditanza con Stato estero;

- b) — chi, avendo eletto la propria residenza all'estero ed acquistato senza il concorso della propria volontà una cittadinanza straniera o stabilito un rapporto di sudditanza con Stato estero, dichiarò di rinunciare alla cittadinanza somala;
- c) — chi, all'estero, avendo accettato impiego da un governo straniero od essendo entrato al servizio militare di altro Stato, persista in tale posizione, nonostante la intimazione del Governo Somalo di abbandonare entro un termine fissato l'impiego od il servizio.

Art. 9.

Perdita della cittadinanza per indegnità.

In ogni caso la cittadinanza acquistata in seguito a concessione, ai sensi del disposto degli articoli 3, 4 e 5 della presente Legge, può essere revocata, quando chi l'acquistò se ne dimostri indegno.

Tale perdita della cittadinanza non si estende alla moglie e ai figli se rimangono in Somalia.

La revoca è pronunciata con decreto del Capo dello Stato, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6.

TITOLO III.

Riacquisto della cittadinanza.

Art. 10.

Condizioni per il riacquisto della cittadinanza.

Chi ha perduto la cittadinanza somala può riacquistarla a domanda, se ha successivamente stabilito da almeno tre anni la sua residenza nel territorio della Somalia e dimostra di trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalla presente Legge per l'acquisto della cittadinanza.

Anche in tal caso, la cittadinanza viene conferita con decreto del

TITOLO IV.

**Acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza somala
da parte della donna coniugata e dei figli minori.**

Art. 11.

Le donne coniugate.

La donna non cittadina, che si unisce in matrimonio con un cittadino, acquista la cittadinanza somala. La conserva, anche dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna non cittadina, moglie di un non cittadino che diviene cittadino somalo, acquista la cittadinanza somala.

La donna cittadina, che si unisce in matrimonio con un non cittadino, perde la cittadinanza somala, se, a ragione del matrimonio, le viene comunicata la cittadinanza del marito.

La donna cittadina, moglie di un cittadino il quale perde la cittadinanza, la perde pure essa, a meno che il marito non sia divenuto apolide o la nuova cittadinanza, dal medesimo acquistata, non le possa essere comunicata.

La donna già cittadina, che ha perduto la cittadinanza a causa del matrimonio, la può riacquistare, se il matrimonio sia sciolto, purchè risulti che essa abbia stabilito da almeno un anno la sua residenza nel territorio della Somalia e rinunci alla cittadinanza straniera con pubblica dichiarazione da prestarsi con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente Legge.

Rimane salvo quanto stabilito relativamente alle donne coniugate agli articoli 5 e 9.

Art. 12.

I Minori.

Salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 9, il minore, figlio di padre che acquista, perde o riacquista la cittadinanza somala, segue in ogni caso la cittadinanza del padre.

Può, tuttavia, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, dichiarare di eleggere la cittadinanza che aveva all'atto della sua nascita.

Art. 13.

Maggiore età.

Agli effetti della presente Legge si considera minore chi non ha compiuto il 18° anno di età.

— 244 —

La maggiore età, però, agli effetti degli articoli 2, 3, 4 e 12 si determina sulla base dell'Ordinamento giuridico dello Stato, alla cui cittadinanza si rinuncia.

Art. 14.

Minori in particolari condizioni.

La cittadinanza somala viene concessa ai minori di età;

- figli di padre sconosciuto e di madre cittadina;
- figli di genitori sconosciuti, ma nati nel territorio della Somalia.

Nel primo caso, su denuncia della donna o dei suoi familiari diretti; nel secondo, su denuncia dell'ente o della persona che ne abbia la tutela o la custodia.

La denuncia è obbligatoria.

In ambedue i casi deve risultare che il minore non ha acquistato altro rapporto di cittadinanza o sudditanza straniera.

Si presume nato nel territorio della Somalia, sino a prova contraria, il figlio di ignoti trovato nel territorio medesimo.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Persone che acquistano la cittadinanza all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Semprechè non vincolati da alcun rapporto di cittadinanza o sudditanza con Stato estero assumono la cittadinanza somala all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge:

- a) — i figli di padre somalo originario del territorio della Somalia;
- b) — i figli di padre somalo non originario del territorio della Somalia, ma che in esso abbiano stabilito la propria residenza;
- c) — le figlie di padre somalo non originario del territorio della Somalia, le straniere o le apolide, coniugate con persone che si trovano in una delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del presente articolo.

Non assumono la cittadinanza somala, invece, le figlie di padre somalo, coniugate con uno straniero, alle quali, a ragione del matrimonio, sia stata comunicata la cittadinanza del marito.

— 245 —

Art. 16.

Persone che hanno acquistato la cittadinanza il 1° febbraio 1958.

Coloro che si trovavano alla data del 1° febbraio 1958 (entrata in vigore della Legge 1° dicembre 1957, n. 2) in una delle posizioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente, sono divenuti, a tutti gli effetti, cittadini somali sin dalla predetta data del 1° febbraio 1958.

Art. 17.

Cittadinanza «per concessione» conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Salvo quant'altro stabilito agli articoli 6 e 7 della presente Legge, sino a quando non verrà nominato il Capo dello Stato Somalo, la cittadinanza «per concessione» viene conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Abrogazione della Legge sulla cittadinanza originaria somala.

La Legge 1° dicembre 1957, n. 2 è abrogata.

Art. 19.

Norme regolamentari.

Le modalità di esecuzione della presente Legge, ove necessario, saranno disposte con decreti regolamentari.

Art. 20.

Entrata in vigore della Legge.

La presente Legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 12 febbraio 1960.

L'AMMINISTRATORE

Mario Di Stefano